



LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO NEL LAVORO AGILE

La tutela della salute e sicurezza deve operare anche per il lavoratore assunto in modalità “agile” secondo la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Ai fini di ridurre i rischi, l’art.22 della Legge 81/2017 prevede che:

- ogni anno, il datore di lavoro consegna al lavoratore “agile” e al rappresentante dei lavoratori (RLS/RLST) un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici;
- il datore di lavoro deve fornire al lavoratore agile un’adeguata informativa sull’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione;
- il lavoratore agile deve cooperare con il datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione predisposte.

TUTELA INAIL

Il lavoratore “agile” ha diritto ad essere tutelato in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale come tutti gli altri lavoratori.

E’ tutelato in caso di infortunio che accada durante l’attività lavorativa, sia all’interno dei locali dell’azienda, che in altro luogo esterno all’azienda e prescelto dal lavoratore.

INFORTUNIO IN ITINERE

Il lavoratore “agile” è tutelato anche in caso di infortunio in itinere, cioè l’infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di svolgimento dell’attività lavorativa (art.12 D.Lgs. 38/2000).

Nel caso di lavoro agile, viene riconosciuto l’infortunio in itinere solo quando il luogo di prestazione dell’attività lavorativa è stato scelto per esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare esigenze di vita e di lavoro e secondo criteri di ragionevolezza.

Importanza dell’accordo scritto

La tutela in caso di infortunio, infortunio in itinere e malattia professionale, strettamente legata alla scelta del luogo della prestazione, rendono ancora più importante il ruolo dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Un accordo carente delle indicazioni fondamentali comporterà per l’INAIL una difficoltà nella verifica dei presupposti ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio o malattia professionale.